CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (circolare Agenzia Entrate 13 luglio n. 2022 n. 26) -

18 luglio 2022

Premessa

Attraverso la circolare 13 luglio 2022 n. 26 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti circa la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), la cui disciplina è stata modificata **a partire dall'1.7.2022**.

Di seguito vengono riportate le risposte ai quesiti posti all'Agenzia delle Entrate aventi maggiori rilevanza per le imprese.

Ambito di applicazione dell'esterometro	
Quesito	**Risposta**
Operazioni oggetto di trasmissione	La trasmissione dei dati riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri, **compresi i privati consumatori**, qualora il corrispettivo dell'operazione sia certificato tramite fattura o altro documento. La comunicazione riguarda **tutte le operazioni** (cessioni di beni o prestazioni di servizi) con controparti non stabilite in Italia, ivi incluse le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA, qualora siano di importo superiore ad euro 5.000 (IVA inclusa).
Soggetti tenuti alla trasmissione dei dati	**Tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione**, senza alcuna deroga di carattere soggettivo. Tra questi rientrano anche i soggetti forfetari, salvo il caso in cui non abbiano conseguito ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad euro 25.000 (per i quali l'obbligo decorre dall'1/1/2024), e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, solo per le operazioni realizzate nella sfera commerciale (chiarimento confermato anche nella risposta n. 379 del 14.7.2022).
Regole di compilazione dei file Xml	
Dati delle operazioni transfrontaliere da indicare	Sia per le operazioni attive che per quelle passive, **per i campi obbligatori** (ad esempio: natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione), occorre mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file xml da trasmettere. Se il file xml per l'esterometro da trasmettere al SdI viene generato da un software diverso da quello utilizzato per generare le fatture elettroniche emesse verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in

	Italia, il campo 2.2.1.4. <Descrizione> potrà essere valorizzato, in via semplificativa, riportando la parola "BENI" o "SERVIZI" o "BENI e SERVIZI" qualora nella fattura siano riportati entrambi, rinviando alla descrizione contenuta nella fattura emessa o ricevuta.
Termine di trasmissione dei dati delle operazioni verso l'estero	La trasmissione dei dati deve avvenire alle seguenti scadenze: - entro il **giorno 15** del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, per le **operazioni attive** compiute nei confronti di soggetti stabiliti in un **altro stato UE**; - entro **12 giorni** dal compimento dell'operazione, per le **operazioni attive** effettuate **fuori dalla UE** non soggette a imposta ex artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972; - entro il **giorno 15** del mese successivo a quello di ricevimento del documento per le **operazioni passive** effettuate da **soggetti esteri**. In **assenza del documento** o laddove non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro **il giorno 15** del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.
Esportazioni / Importazioni con bolletta doganale	In relazione a tali operazioni non sussiste alcun divieto di invio dei dati ma esclusivamente **l'assenza di obbligo di invio** al fine di evitare la duplicazione delle informazioni trasmesse.
Termine di trasmissione dei dati in caso di emissione di fatture anticipate	Non sono previste regole differenti rispetto alle disposizioni generali. Pertanto, la trasmissione dei dati relativi all'emissione di fatture anticipate **non può avvenire** entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, poiché non vi è alcun collegamento tra l'esterometro e l'annotazione dei documenti nei registri IVA.
Valenza ai fini fiscali del file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19	Se i file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19 sono utilizzati: - a fini sostitutivi delle fatture (ad es. in caso di acquisto di servizi o beni da un soggetto extra UE), **costituiscono ad ogni effetto "autofatture"**, con conseguente valenza probatoria e relativi oneri di conservazione; - a fini integrativi delle fatture, **non sostituiscono i documenti originari** ma costituiscono solo prova dell'avvenuta trasmissione dei dati al SdI.
Obbligo di integrazione / autofatturazione mediante trasmissione dei dati tramite file xml con codice documento TD17, TD18, TD19	Gli obblighi di integrazione / autofatturazione e di invio dell'esterometro **sono tra loro autonomi**. Di conseguenza, l'integrazione/ autofatturazione potrebbe avvenire anche in forma analogica. Tuttavia, la mancata trasmissione dei dati tramite file xml con codice documento "TD17", "TD18" e "TD19" costituisce **violazione dell'obbligo di trasmissione dell'esterometro**.
Operazioni con San Marino	Se la fattura elettronica emessa da un operatore di San Marino non riporta l'ammontare dell'IVA dovuta, il soggetto italiano che la riceve via SdI deve trasmettere un file xml al SdI con tipo documento "TD19" **compilando l'aliquota e l'imposta da registrare in contabilità**.
Effetti della tardiva trasmissione dei dati sull'assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura	La tardiva od omessa trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero costituisce **violazione autonoma** rispetto all'assolvimento degli obblighi in tema di versamento IVA, che restano dunque invariati.
Legame tra momento di trasmissione dei dati delle operazioni passive e tempistica degli altri obblighi IVA	La nuova tempistica relativa alla trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero **ha rilevanza esclusivamente ai fini dell'assolvimento del relativo obbligo** senza alcun impatto sugli ulteriori obblighi IVA.
Rilevanza tra momento di trasmissione dei dati delle operazioni passive e detrazione dell'IVA sugli acquisti	Il momento in cui si trasmettono i dati rileva ai fini della detrazione IVA esclusivamente se la trasmissione avviene utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa.
Conservazione	
	Le nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero **non hanno impatto sulle modalità di conservazione** delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere. Pertanto:

Effetti della nuova disciplina di trasmissione dei dati sugli obblighi e sulle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere	- in caso di emissione di una fattura elettronica verso un soggetto estero attraverso il SdI, la fattura **deve** essere conservata in modalità elettronica; - in caso di mancata emissione di una fattura elettronica tramite SdI o di una bolletta doganale il documento **potrà** essere conservato elettronicamente. Le medesime regole si applicano anche agli acquisti. Pertanto: - laddove l'autofatturazione avvenga solo tramite SdI, utilizzando i relativi codici, vi è **obbligo** di conservazione elettronica; - viceversa, in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI, vi è solo la **possibilità** di conservazione con modalità elettronica. In caso di utilizzo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione "a norma" sono automaticamente rispettati.
Conservazione elettronica delle fatture estere dematerializzate e valenza del file xml trasmesso al SdI	In caso di conservazione elettronica delle fatture con l'estero, la fattura originale ricevuta o emessa al di fuori del SdI deve essere comunque conservata in quanto la stessa **non può essere sostituita dal file xml trasmesso al SdI** per adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati. Previa adesione al servizio di conservazione con l'Agenzia delle Entrate, l'obbligo di conservazione sostitutiva si considera tuttavia assolto nel caso in cui: - al file xml venga allegato il pdf della fattura inviata al cliente estero; - al file TD17/TD18/TD19 venga allegata la fattura del fornitore estero. In ogni caso i file xml creati per adempiere alla trasmissione dei dati **devono essere comunque conservati**, in quanto si tratta di documenti fiscalmente rilevanti.
Assolvimento dell'imposta di bollo a decorrere dal 1° luglio 2022	Al fine di assolvere all'imposta di bollo mediante il servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è necessario valorizzare con "SI" il **campo 2.1.1.6.1** <**BolloVirtuale**>.